*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 106° — Numero 132**

# GAZZETTA  UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 28 maggio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 aprile 1965, n. **488**.

**Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, con età inferiore a 60 anni compiuti, che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla prima categoria senza assegni di superinvalidità e fruiscono del trattamento totale corrispondente.

Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi per servizio, che abbiano beneficiato del trattamento di prima categoria per incollocabilità, viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, di cui al successivo articolo 3, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 10 lettera *a*) della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.

Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Art. 2.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra.

L'assegno è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Art. 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un assegno di previdenza, non riversibile nè sequestrabile, di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra, quando abbiano compiuto l'età prevista per questi ultimi per la concessione dell'assegno stesso o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

L'assegno è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini della concessione dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato ordinario e degli assegni accessori.

Art. 4.

L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro, nè con il trattamento di incollocabilità previsto dall'art. 1, nè con l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Art. 5.

L'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, è così modificato:

« A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura, non riversibile, nella misura di annue lire 96.000, se si tratta di infermità ascrivibile alla voce n. 8 della seconda categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla terza alla quinta e di annue lire 40.000 se si tratta di infermità ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Dal 1° maggio 1965 l'assegno di cura di cui al comma precedente è elevato a lire 96.000 annue anche per le infermità ascrivibili alla terza, quarta e quinta categoria, mentre viene elevato a lire 48.000 annue per le infermità della sesta, settima ed ottava categoria ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un assegno annuo di lire 18.000 per la moglie che non abbia alcun reddito proprio e di lire 36.000 per ciascuno dei figli minorenni e inoltre nubili se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, finchè duri tale inabilità ».

L'assegno integrativo per la moglie e per i figli a carico, di cui al precedente comma, non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia previste a favore dello stesso personale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Art. 7.

L'assegno suppletivo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 8.

Per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è istituito l'assegno complementare, non riversibile, nella misura fissa di lire 180 mila annue.

Con effetto dal 1° maggio 1965 l'assegno complementare di cui al precedente comma è elevato nelle seguenti misure:

1ª categoria con superinvalidità tabella *E* lettera *A*:
da lire 180.000 a lire 660.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella *E* lettera *A-bis*:
da lire 180.000 a lire 612.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella *E* lettera *B*:
da lire 180.000 a lire 540.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella *E* lettera *C*:
da lire 180.000 a lire 516.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella *E* lettera *D*:
da lire 180.000 a lire 492.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella *E* lettera *E*:
da lire 180.000 a lire 468.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella *E* lettera *F*:
da lire 180.000 a lire 408.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella *E* lettera *G*:

da lire 180.000 a lire 384.000 annue;

1ª categoria senza superinvalidità:

da lire 180.000 a lire 324.000 annue.

L'assegno complementare è soggetto alla ritenuta stabilita dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, modificato dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 933, nei casi previsti da detto primo comma.

L'assegno complementare viene altresì considerato come parte integrante della pensione od assegno ai fini dei limiti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

L'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 9.

Alle vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare nella misura di lire 180 mila annue, istituito con il precedente articolo 8, purchè la domanda di pensione sia presentata entro un anno dalla data di morte del militare o del civile.

Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un quinto.

Dopo il predetto termine di un anno comincia a decorrere il trattamento di pensione previsto dalle disposizioni in vigore. Resta salvo il diritto alla riversibilità ordinaria del trattamento privilegiato di quiescenza, concesso o spettante al dante causa.

La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, sono parificati, ai fini previsti dal primo comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, alla vedova ed agli orfani di caduto per servizio.

Art. 10.

Nel caso di aggravamento delle infermità per le quali sia già stato concesso il trattamento privilegiato ordinario il titolare può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte.

E' abrogato l'articolo 12 della legge 4 maggio 1951, n. 306.

Art. 11.

L'indennità per la retribuzione dell'accompagnatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e alle successive sue modificazioni, è concessa all'invalido, quando il medesimo sia ricoverato in istituti a fini rieducativi od assistenziali, nella misura di un quinto.

Agli effetti di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 3 sopracitato e dal comma precedente, l'Opera nazionale invalidi di guerra, nell'esercizio dell'attività prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423, darà comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione.

Art. 12.

Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, assistiti dall'Opera nazionale invalidi di guerra a norma della legge 5 maggio 1961, n. 423, infermi di mente per causa di servizio, anche per quanto riguarda la ritenuta di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175.

Art. 13.

Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purchè detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

Art. 14.

In favore dei titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato antecedentemente al 1° luglio 1951, è riaperto, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di due anni, il termine — stabilito dal primo comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1951, n. 306 — per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 1, 5 e 6 della legge stessa.

Se la domanda è presentata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dal precedente comma sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge. Se la domanda è presentata successivamente, ma prima della scadenza del termine di decadenza di cui al primo comma, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

Art. 15.

I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1964.

Art. 16.

All'onere di lire 200 milioni relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si provvede a carico dello stan-

ziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo.

All'onere di lire 780 milioni relativo all'anno 1965 si provvede, per lire 400 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e per lire 380 milioni con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — TREMELLONI — ANDREOTTI — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1965, n. **489.**

**Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, ad accettare una donazione e riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Guido Lenghi », con sede presso l'Accademia stessa.**

N. 489. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore dalla signora Clara Lenghi in Magrassi con atti pubblici in data 20 dicembre 1962 e 19 dicembre 1964, nn. 93083/31203 e 50698/15237 di repertorio, a rogito rispettivamente del dott. Claudio Pierantoni e del dott. Francesco Bellini, notai in Roma, consistente nella somma di L. 22.000.000, per l'istituzione di una Fondazione intitolata « Guido Lenghi ». Inoltre, con lo stesso decreto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione predetta, con sede in Roma, presso l'Accademia nazionale dei Lincei, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *maggio* 1965
*Atti del Governo, registro n.* 193, *foglio n.* 99. — VILLA

---

**AVVISO DI RETTIFICA**

Nell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, riguardante il conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 30 aprile 1965, in luogo di: « ... per il personale dell'Azienda ... » leggasi: « ... per il personale delle Aziende ... » e, nella tabella *A*, alla settima riga della colonna « Qualifica », ove è detto: « ... Ispettore generale ... » leggasi: « ... Ispettore generale capo ... ».

---

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1964.

**Valore, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo della Giornata del Francobollo.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (*titolo preliminare e parte prima*), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 1479, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione di un francobollo celebrativo della Giornata del Francobollo;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse è stampato in rotocalco nel valore da L. 15. La carta è bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle. La perforatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri. Il formato carta è di mm. 30 x 40; il formato stampa è di mm. 27 x 37. Colori: avana e bruno rossiccio. Tiratura: 15 milioni di esemplari.

La vignetta poggia sul lato corto. Rappresenta una composizione di francobolli già emessi nelle occasioni della XVII Olimpiade (1960), dei Giochi del Mediterraneo (1963), dei Campionati mondiali di calcio (1934) e dei Campionati mondiali di ciclismo (1962).

La composizione centrale è retta idealmente dalle leggende che corrono lungo il lato di sinistra « GIORNATA DEL FRANCOBOLLO », e lungo il lato di base: il valore e « POSTE ITALIANE ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1965 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1966.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1964

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
RUSSO

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *aprile* 1965
*Registro n.* 32 *Uff. risc. poste e telec., foglio n.* 035. — ANSALONE

**(3669)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1965.

**Approvazione delle norme per il riconoscimento della idoneità delle targhe in materia plastica dei veicoli a motore.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 320 e segg. del regolamento per la esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, che stabiliscono le caratteristiche delle targhe di riconoscimento per gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole;

Tenuto conto che è stata ravvisata l'opportunità di impiegare il materiale plastico nella fabbricazione delle dette targhe, escluse quelle per le autovetture appartenenti agli agenti diplomatici;

Attesa l'esigenza che per la fornitura delle targhe medesime, aventi le caratteristiche richieste, sia bandita apposita gara e ciò anche allo scopo di realizzare possibilmente l'approvvigionamento delle targhe stesse a minor prezzo;

Avvertito in conseguenza che è necessario stabilire le norme da osservarsi per l'approvazione dei campioni di targa e per il rilascio del relativo certificato d'idoneità, indispensabile per la partecipazione alla gara per la fornitura;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme per il riconoscimento della idoneità delle targhe in materia plastica dei veicoli a motore, escluse quelle per le autovetture appartenenti agli agenti diplomatici.

Le disposizioni precedentemente date in materia, sono abrogate.

Roma, addì 18 febbraio 1965

*Il Ministro*: JERVOLINO

---

**Procedura e norme da seguire per ottenere il riconoscimento della idoneità delle targhe per veicoli, costruite in materiale plastico, ai sensi dell'art. 78 del Codice della strada e dell'art. 320 del regolamento di esecuzione.**

Per conseguire la dichiarazione di idoneità delle targhe per veicoli costruite in materiale plastico le ditte interessate dovranno presentare per ogni « tipo » di targa al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio motorizzazione, i seguenti documenti:

domanda in bollo da L. 400;

relazione tecnica (in duplice copia, di cui una in bollo da L. 400) nella quale siano illustrate la natura chimica dei materiale impiegato e le caratteristiche relative;

due ricevute di vaglia postale intestate rispettivamente ai due laboratori di prove, come specificato più avanti.

I documenti di cui sopra debbono essere presentati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione delle presenti norme.

Ricevuta la domanda, il Ministero dei trasporti comunicherà alle ditte che ne hanno fatto richiesta le sigle ed i numeri di matricola che dovranno figurare sui campioni da sottoporre alle prove. I campioni dovranno avere formato, colore, stemma R.I., sigle e numeri conformi a quanto previste dalle norme vigenti, nonchè un bordino perimetrale in rilievo; le sigle ed i numeri devono avere rilievo di 4 mm. Non sono ammesse targhe con cifre e lettere piene, saldate o riportate sulla lastra di fondo.

Per ogni « tipo » di targa i campioni dovranno essere costituiti da due serie comprendenti ciascuna:

dodici esemplari di targa posteriore per autoveicoli e quattro esemplari di targa anteriore, (conformi alle figg. 183 e 184 del regolamento);

dodici esemplari di targa per motoveicoli (conformi alla fig. 185 del regolamento);

dodici esemplari di targa per macchine agricole semoventi (conformi alla fig. 189 del regolamento).

I suddetti campioni debbono pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione delle presenti norme.

Le prove servono a stabilire l'idoneità delle targhe e del loro materiale allo scopo cui le targhe stesse sono destinate.

Le prove a cui verranno sottoposti i campioni di targhe sono le seguenti:

1) *Esame preliminare a vista.*

2) *Prove chimiche*: prove di inalterabilità all'azione dell'olio minerale lubrificante additivato, del gasolio, della benzina, delle soluzioni debolmente alcaline, dell'acqua, delle soluzioni saline.

3) *Prove fisiche*: prove di resistenza al calore, alle variazioni di temperatura ed al fuoco.

4) *Prove meccaniche*: prova di durezza, prove di piegamento (a temperatura ambiente ed a freddo), prove all'urto (a temperatura ambiente ed a freddo).

5) *Prova di invecchiamento accelerato.*

6) *Prova di resistenza agli agenti atmosferici.*

*Osservazioni*: Le prove verranno eseguite su ciascuna delle tre categorie di targhe (autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole).

La « non rispondenza » ad una qualsiasi delle singole prove (come indicato al paragrafo relativo) elimina il tipo di targa.

Qualora anche un solo campione delle tre categorie di targhe non superi una prova, ciò è sufficiente per eliminare anche le altre due categorie e quindi il « tipo » di targa.

DESCRIZIONE DELLE PROVE

1) *Esame preliminare a vista.*

Si esegue su un campione di targa con eventuale ausilio di una lente da tavolo a 10 ingrandimenti.

Non debbono rilevarsi difetti di manifattura appariscenti, sia sul fondo della targa che sulle cifre e sulle lettere in rilievo. In particolare il fondo della targa deve apparire omogeneo, liscio e ben spianato; lo strato verniciato delle cifre e delle lettere in rilievo nonchè il fondo devono apparire lisci, omogeneamente distribuiti, esenti da rugosità, sbavature e scollature di qualsiasi genere. Il fondo deve essere opaco e non riflettente.

2) *Prove chimiche.*

2.1) *Prova d'inalterabilità all'azione dell'olio minerale lubrificante additivato, del gasolio, della benzina.*

Tre provini ritagliati da un campione di targa, comprendenti almeno una cifra o una lettera in rilievo, vengono immersi ciascuno per due ore alla temperatura di 40°C ± 2° in bagni separati costituiti da: *a)* olio minerale lubrificante additivato; *b)* gasolio; *c)* benzina.

Alla fine delle rispettive immersioni non si debbono riscontrare alterazioni sensibili dello strato colorato applicato sulle cifre o sulle lettere in rilievo, nè si debbono notare indizi di dissoluzione o di rammollimento del materiale in qualsiasi parte.

2.2) *Prova di resistenza all'azione delle soluzioni debolmente alcaline.*

Un provino ritagliato da un campione di targa, comprendente una cifra o una lettera in rilievo, viene immerso per due ore alla temperatura di 40°C ± 2° in una soluzione acquosa di carbonato sodico al 3 %.

Alla fine dell'immersione, lo strato colorato applicato sulla cifra o sulla lettera del provino non deve manifestare indizio di dissoluzione; tutto al più può essere ammesso un leggero rammollimento dello strato, che però, dopo la prova e nel provino lavato con acqua ed asciugato, deve scomparire nell'intervallo massimo di un'ora.

2.3) *Prova di resistenza all'azione dell'acqua.*

Un provino ritagliato da un campione di targa, comprendente almeno una cifra o una lettera in rilievo, viene immerso per cinque giorni alla temperatura di 25°C ± 5° in acqua distillata; dopo questo tempo lo strato colorato applicato sulla cifra o sulla lettera in rilievo deve risultare perfettamente integro.

2.4) *Prova di resistenza all'azione delle soluzioni saline.*

Un provino ritagliato da un campione di targa, comprendente almeno una cifra o una lettera in rilievo, viene immerso per 24 ore alla temperatura di 40°C ± 2° in una soluzione acquosa al 20 % di cloruro sodico.

Alla fine dell'immersione, non si debbono riscontrare alterazioni sensibili del materiale, sia nel fondo della targa che sulle cifre o lettere in rilievo.

3) *Prove fisiche.*

3.1) *Prova di resistenza al calore.*

Un provino ritagliato da un campione di targa, comprendente almeno una cifra o una lettera in rilievo, viene mantenuto in posizione orizzontale su supporto adatto in stufa termostatica alla temperatura stabilizzata di 90°C ± 2° per due ore; dopo tale tempo, e quando il provino estratto dalla stufa si è completamente raffreddato all'aria, la cifra o la lettera in rilievo del provino stesso non deve presentare una deformazione permanente sotto forma di « appiattimento » maggiore del 2,5 % in altezza con riferimento al fondo della targa (mm 0,1 di appiattimento o abbassamento su mm 4 di altezza « standard » della cifra o della lettera). L'eventuale appiattimento viene misurato mediante comparatore o calibro di precisione, differenzialmente tra misure di altezza prima e dopo la prova.

3.2) *Prova di resistenza a variazioni di temperatura.*

Un provino ritagliato da un campione di targa nel senso parallelo all'altezza, ed avente larghezza tale da comprendere cifre o lettere in rilievo complete, viene mantenuto in stufa termostatica a 90°C ± 2° per due ore e poi viene immerso bruscamente in acqua fredda lasciandovelo per un tempo di 10 minuti (max temperatura dell'acqua 12°C); tale prova si ripete due volte, e dopo la seconda volta il provino viene piegato a 180° attorno ad un cilindro di 100 mm di diametro secondo il suo lato lungo, ed alternativamente in un senso (faccia in vista verso l'esterno) e nell'altro (faccia in vista verso l'interno).

Al termine della prova completa lo strato colorato applicato sulle cifre o sulle lettere in rilievo non deve presentare scrostature o screpolature.

3.3) *Prova di resistenza al fuoco.*

Un provino costituito dalla metà di un campione di targa, ritagliato da questa parallelamente all'altezza, viene dapprima fissato ai quattro angoli mediante bulloncini passanti ad un supporto di lamiera di ferro, verniciato con vernice nitrocellulosica, di mm 0,5 di spessore ed aventi dimensioni tali che ne rimangano scoperti da ogni lato bordi di 20 mm. Il complesso provino-supporto viene poi disposto verticalmente mediante adatto sostegno al di sopra di una bacinella di ferro quadrata di 155 mm di lato, con pareti laterali alte 30 mm, sul cui fondo è stato applicato un cartoncino di amianto di 2 mm di spessore; la distanza tra il bordo inferiore del supporto e l'amianto deve essere di 140 mm. Il dispositivo così realizzato viene messo all'aperto e viene protetto dalle correnti d'aria con un manicotto di lamiera di ferro di mm 0.5 di spessore, avente 400 mm di altezza e 220 mm di diametro. Si versano infine nella bacinella cmc 30 di benzina, si appicca immediatamente il fuoco alla benzina e si attende che il fuoco sviluppatosi — che sotto forma di fiamme investe il provino-supporto da ogni lato — si estingua spontaneamente.

Al termine della prova, le cifre e le lettere in rilievo, malgrado il loro inevitabile appiattimento e la loro carbonizzazione più o meno completa, debbono risultare ancora leggibili.

4) *Prove meccaniche.*

4.1) *Prove di durezza.*

Si esegue su un provino, ritagliato da un campione di targa, (comprendente almeno una cifra o una lettera in rilievo verniciata) mediante apposito « sclerometro » munito di punta semisferica di acciaio di 2 mm di diametro, caricata con il peso di 1 kg, che viene fatta scorrere sia sul fondo in vista del provino, che longitudinalmente sulla superficie della cifra o della lettera in rilievo in esso compresi, con la velocità di 3 cm/sec.

Dopo la prova non si debbono riscontrare scalfiture sensibili sulle superfici cimentate.

4.2) *Prova di piegamento.*

4.2.1) *Prova di piegamento a temperatura ambiente.*

Un campione di targa viene piegato a temperatura ambiente (18°C ± 5°) attorno ad un cilindro di 100 mm di diametro, sia secondo il lato maggiore che il lato minore della targa, mantenuta, durante il piegamento, ben aderente alla superficie del cilindro, e con la faccia vista verso l'esterno; dopo la prova non si debbono riscontrare rotture od incrinature sul materiale e sullo strato verniciato.

4.2.2.) *Prova di piegamento a freddo.*

Il campione già sottoposto alla prova precedente viene condizionato per umidità e temperatura nel modo seguente: il campione viene immerso in acqua per due ore a temperatura ambiente (18°C ± 5°), viene estratto dal bagno, e, dopo essere stato asciugato con carta assorbente, viene introdotto in un frigorifero termostatico dove viene mantenuto per 24 ore alla temperatura di —22°C ± 2°.

La prova si esegue poi con le stesse modalità indicate al n. 4.2.1) con l'avvertenza però di eseguire il piegamento nei due sensi della targa con la massima celerità non appena il campione viene estratto dal frigorifero (intervallo max di tempo 3"); dopo la prova non debbono riscontrarsi rotture o incrinature sul materiale e sullo strato di vernice.

4.3) *Prove all'urto.*

4.3.1) *Prova all'urto a temperatura ambiente.*

Si esegue su un provino costituito dalla metà di un campione di targa, adoperando un apparecchio a peso ed altezza fissi dalle seguenti caratteristiche: peso del martello 500 gr, altezza di caduta 25 cm, energia d'urto 12,5 kg × cm; percuotitore costituito da una sferetta di acciaio da 12,7 mm di diametro. Vengono assestati 6 colpi in corrispondenza di punti diversi della targa, di cui 3 sul fondo e 3 sulle cifre o sulle lettere in rilievo; in nessun caso debbono prodursi rotture, perforazioni o incrinature del materiale e dello strato di vernice.

4.3.2) *Prova all'urto a freddo.*

Un provino costituito dalla metà di un campione di targa viene condizionato prima della prova per umidità e temperatura nello stesso modo indicato al n. 4.2.2.), e provato con lo stesso apparecchio che si adopera nella prova dell'urto a temperatura ambiente (vedi n. 4.3.1.), con l'avvertenza però di assestare i primi due colpi — di cui uno sul fondo della targa, e l'altro su una cifra o su una lettera in rilievo — con la massima celerità non appena il campione è stato estratto dal frigorifero (max intervallo di tempo 3"); ed inoltre di assestare le successive coppie di colpi sul campione che per ogni coppia sia stato mantenuto di nuovo nel frigorifero per almeno 15'; in nessun caso debbono prodursi rotture, perforazioni o incrinature del materiale e dello strato di vernice.

5) *Prove di invecchiamento accelerato.*

Alla prova verranno sottoposti due esemplari per ogni categoria di targhe. Ogni esemplare viene fissato, con la faccia in vista verso l'esterno, mediante bulloncini passanti nei fori preesistenti, ad un supporto costituito da una lamiera di ferro, di spessore 0,5 mm, di dimensioni maggiori dell'esemplare, verniciata in grigio.

Il complesso costituito dalla targa sul supporto viene sottoposto al trattamento seguente:

2 ore di immersione in acqua (a temperatura ambiente);

2 ore di esposizione alla luce (sorgente luminosa costituita da lampada a vapori di mercurio a filamento di tungsteno da 500 Watt);

2 ore di immersione in acqua (come sopra);

15 ore di esposizione alla luce (come sopra);

3 ore di permanenza a bassa temperatura (—20 ± 2°C).

Detto ciclo verrà ripetuto per 10 volte.

Alla fine del trattamento di cui sopra, i campioni debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) non debbono presentare deformazioni permanenti troppo evidenti sotto forma di « ingobbamento » verso l'alto (freccia max di ingobbamento mm 3);

*b*) il colore del fondo delle targhe e della vernice applicata sulle cifre e sulle lettere in rilievo — confrontato a vista con quello di una targa campione della stessa partita, non sottoposta a prova — non deve essersi alterato in modo apprezzabile, e comunque tale da pregiudicare la buona leggibilità della targa;

*c*) le caratteristiche meccaniche, che debbono essere controllate con le prove di cui ai nn. 4.2.2. - 4.3.2. (1 prova per ognuno dei due esemplari) debbono risultare ancora rispondenti alle norme prescritte.

Il Ministero dei trasporti si riserva di far eseguire dei controlli supplementari nel corso o al termine delle prove qualora a suo giudizio insindacabile ne rilevasse la necessità.

Il certificato di idoneità verrà rilasciato a seguito dei risultati delle prove stabilite, compresi i risultati degli eventuali controlli supplementari.

Il Ministero dei trasporti inoltre si riserva in qualsiasi momento di far prelevare dei campioni delle targhe in produzione per sottoporli a controlli e verifiche; in base ai risultati dei controlli e delle verifiche suddette il Ministero dei trasporti potrà revocare il certificato di idoneità e far sospendere immediatamente la fornitura.

Il costo delle prove di laboratorio è a carico della Ditta che richiede il riconoscimento dell'idoneità del tipo di targa; il suo importo è fissato in L. 130.000 (più I.G.E.) per ogni « tipo » di targa.

La somma dovrà essere versata sotto forma di due vaglia postali di L. 65.000 (più I.G.E.), intestati rispettivamente al « Laboratorio Prove Materie Plastiche dell'Istituto di Chimica Industriale » del Politecnico di Milano (Piazza Leonardo da Vinci, 32) ed all'« Istituto di Chimica Industriale ed Applicata » della Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa (via Diotisalvi, 2).

Roma, addì 18 febbraio 1965

*Il Ministro*: JERVOLINO

**(3619)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1965.

**Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i concimi.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme per il funzionamento delle Stazioni di prove agrarie speciali, col quale si stabilisce che le stesse Stazioni debbono seguire i metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per la esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno, dai Laboratori incaricati, essere eseguite con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Ritenuta l'opportunità che gli stessi metodi vengano pure adottati da tutti gli Istituti e Laboratori dipendenti o vigilati dallo Stato perchè le analisi da essi compiute risultino uniformi nei provvedimenti e nei risultati;

Decreta:

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi per i concimi » descritti nel volume del quale un originale, debitamente vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1965

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per le Finanze*
TREMELLONI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
MEDICI

*Il Ministro per la sanità*
MARIOTTI

**(3631)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1965.

**Determinazione delle manifestazioni di sorte (lotterie, tombole e pesche di beneficenza) che possono essere autorizzate dalle Intendenze di finanza durante l'anno 1965.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1965 da ciascuna Intendenza;

Determina:

Le Intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1965, agli Enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicate:

| Intendenze di finanza | Lotterie | Pesche e banchi di beneficenza | Tombole |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 2 | 6 | — |
| Alessandria | 12 | 78 | 6 |
| Ancona | 24 | 42 | 20 |
| Aosta | 10 | 10 | — |
| Aquila | 15 | 12 | 6 |
| Arezzo | 15 | 40 | 20 |
| Ascoli Piceno | 30 | 24 | 80 |
| Asti | 20 | 80 | — |
| Avellino | 2 | — | — |
| Bari | 15 | 12 | 6 |
| Belluno | 12 | 48 | 12 |
| Benevento | 12 | 12 | 6 |
| Bergamo | 6 | 24 | 3 |
| Bologna | 24 | 160 | 12 |
| Bolzano | 14 | 18 | — |
| Brescia | 12 | 40 | — |
| Brindisi | 12 | 18 | 15 |
| Cagliari | 14 | 6 | 2 |
| Caltanissetta | 6 | — | — |
| Campobasso | 20 | 12 | — |
| Caserta | 4 | 3 | — |
| Catania | 14 | 3 | 2 |
| Catanzaro | 6 | 6 | 6 |
| Chieti | 4 | 4 | 4 |
| Como | 18 | 36 | 5 |
| Cosenza | 14 | 14 | — |
| Cremona | 12 | 60 | 3 |
| Cuneo | 12 | 50 | — |
| Enna | 4 | 4 | 4 |
| Ferrara | 15 | 6 | 40 |
| Firenze | 24 | 72 | 24 |
| Foggia | — | — | — |
| Forlì | 24 | 14 | 6 |
| Frosinone | 40 | 20 | 70 |
| Genova | 55 | 95 | — |
| Gorizia | 10 | 30 | 30 |
| Grosseto | 10 | 48 | 30 |
| Imperia | 9 | 18 | — |
| La Spezia | 35 | 60 | — |
| Latina | 30 | 12 | 70 |
| Lecce | 6 | 6 | — |

| Intendenze di finanza | Lotterie | Pesche e banchi di beneficenza | Tombole |
|---|---|---|---|
| Livorno | 4 | 12 | 12 |
| Lucca | 24 | 60 | 18 |
| Macerata | 24 | 24 | 60 |
| Mantova | 30 | 42 | 12 |
| Massa Carrara | 18 | 36 | 4 |
| Matera | 5 | 5 | — |
| Messina | 36 | 18 | 6 |
| Milano | 12 | 48 | 4 |
| Modena | 14 | 10 | 4 |
| Napoli | 8 | 6 | — |
| Novara | 12 | 140 | 12 |
| Nuoro | 6 | 8 | — |
| Padova | 12 | 78 | 30 |
| Palermo | 3 | 5 | — |
| Parma | 40 | 60 | 18 |
| Pavia | 24 | 110 | 12 |
| Perugia | 24 | 60 | 24 |
| Pesaro | 6 | 12 | 6 |
| Pescara | 10 | 10 | 12 |
| Piacenza | 18 | 72 | 12 |
| Pisa | 6 | 12 | 24 |
| Pistoia | 7 | 30 | 12 |
| Potenza | 3 | — | — |
| Ragusa | 18 | 24 | 5 |
| Ravenna | 6 | 18 | 8 |
| Reggio Calabria | 24 | 6 | — |
| Reggio Emilia | 24 | 36 | 6 |
| Rieti | 18 | 6 | 12 |
| Roma | 80 | 150 | 200 |
| Rovigo | 20 | 18 | 12 |
| Salerno | 12 | 12 | — |
| Sassari | 12 | 24 | 6 |
| Savona | 8 | 46 | — |
| Siena | 24 | 60 | 24 |
| Siracusa | 7 | 5 | 3 |
| Sondrio | 4 | 12 | — |
| Taranto | 5 | 3 | — |
| Teramo | 48 | 18 | 24 |
| Terni | 36 | 36 | 96 |
| Torino | 12 | 96 | — |
| Trapani | — | 10 | — |
| Trento | 24 | 150 | 6 |
| Treviso | 18 | 120 | 40 |
| Trieste | 24 | 60 | 24 |
| Udine | 40 | 160 | 50 |
| Varese | 34 | 72 | 16 |
| Venezia | 20 | 70 | 30 |
| Vercelli | 6 | 84 | — |
| Verona | 18 | 84 | 18 |
| Vicenza | 36 | 168 | 54 |
| Viterbo | 24 | 12 | 120 |

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1965

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *maggio* 1965
*Registro n.* 15 *Finanze, foglio n.* 166. — BAIOCCHI

**(3636)**

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1965.

**Soppressione della sottosezione di Archivio di Stato di Sutri.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1957, con il quale è stata istituita in Sutri una sottosezione di Archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visti gli articoli 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Ritenuto che non sussistono le condizioni previste dai richiamati articoli 3 e 57 del menzionato decreto, per la trasformazione della anzidetta sottosezione di Archivio di Stato in sezione di Archivio di Stato;

Sul conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La sottosezione di Archivio di Stato di Sutri è soppressa a decorrere dal 1° maggio 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1965

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *aprile* 1965
*Registro n.* 13 *Interno, foglio n.* 304

**(3676)**

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1965.

**Soppressione della sottosezione di Archivio di Stato di Città di Castello.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1960, con il quale è stata istituita in Città di Castello una sottosezione di Archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visti gli artt. 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Ritenuto che non sussistono le condizioni previste dai richiamati articoli 3 e 57 del menzionato decreto, per la trasformazione della anzidetta sottosezione di Archivio di Stato in sezione di Archivio di Stato;

Sul conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La sottosezione di Archivio di Stato di Città di Castello è soppressa a decorrere dal 1° maggio 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1965

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *aprile* 1965
*Registro n.* 13 *Interno, foglio n.* 307

**(3675)**

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1965.

**Sdoppiamento dell'Ufficio atti civili e giudiziari di Messina nei due uffici: « Ufficio registro atti civili » e « Ufficio registro atti giudiziari ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di attribuire i servizi relativi alla registrazione degli atti giudiziari, attualmente espletati dall'« Ufficio atti civili e giudiziari » di Messina, ad un distinto ufficio della stessa sede;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di sdoppiare, per imprescindibili esigenze di servizio, l'anzidetto ufficio, modificandone le attribuzioni e la denominazione;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'« Ufficio atti civili e giudiziari » di Messina è sdoppiato nei due uffici: « Ufficio registro atti civili » e « Ufficio registro atti giudiziari ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella che stabilisce le attribuzioni degli uffici: « Ufficio registro atti civili » e « Ufficio registro atti giudiziari » di Messina.

Art. 3.

Le varazioni stabilite con il presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° luglio 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1965

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *maggio* 1965
*Registro n.* 16 *Finanze, foglio n.* 252

**Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio registro atti civili e l'Ufficio registro atti giudiziari di Messina**

| Sede e denominazione dell'Ufficio | Ripartizione dei servizi |
|---|---|
| MESSINA<br>Ufficio registro atti civili | *Azienda dello Stato*<br>1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti, principali ed accessori.<br>2. Credito fondiario, agrario e simili.<br>3. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti.<br>4. Diritti di segreteria.<br>5. Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso impiegati e contabili dello Stato.<br>6. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio.<br>7. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.<br>8. Interessi cc/cc postali.<br>9. Recupero di spese.<br>*Aziende speciali*<br>1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.<br>2. Cassa nazionale del notariato.<br>3. Proventi degli archivi notarili. |
| **MESSINA**<br>**Ufficio registro atti giudiziari** | *Azienda dello Stato*<br>1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali, con la riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti, principali ed accessori.<br>2. Imposte e tasse a debito.<br>3. Depositi per domande di revocazione di sentenze e ricorsi in Cassazione.<br>4. Imposta speciale di bollo sul decreto del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale.<br>5. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero.<br>6. Bollazione delle produzioni in giudizio.<br>7. Riscossione di multe e spese di giustizia civile.<br>8. Pagamento delle spese di giustizia civile.<br>9. Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso impiegati e contabili dello Stato.<br>10. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio.<br>11. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.<br>12. Recupero di spese.<br>*Aziende speciali*<br>1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.<br>2. Cassa previdenza avvocati e procuratori legali.<br>3. Cassa previdenza ufficiali giudiziari. |

Roma, addì 7 aprile 1965

*Il Ministro*: TREMELLONI

(3635)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1965, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 15 giugno 1962 dal dott. Mastellone Giuseppe, magistrato di Tribunale con funzioni di pretore nel Mandamento di Udine avverso il provvedimento del 23 gennaio 1962 della Corte di appello di Torino, con il quale veniva disposto il recupero della somma di L. 18.849, corrispondente alla differenza tra l'importo della diaria spettante al magistrato ex grado 6°, e quella spettante al magistrato ex grado 7°, precedentemente liquidata per le missioni effettuate dal predetto magistrato tra il 19 ottobre 1959 e il 28 dicembre 1960 alla sede distaccata di Pretura di Benevagienna.

(3692)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, n. 32941/7442, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lotito Alfonso, nato in Corato il 20 aprile 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estese mq. 235 riportate in catasto alle particelle numeri 447 parte e 91-*l* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 118 e 119-*bis*.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, n. 32945/7438, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lotito Cataldo, nato in Corato il 9 giugno 1932, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 240 riportata in catasto alle particelle numeri 49 parte e 116-*i* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 158 e 159.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, n. 32953/7430, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mangione Antonietta, nata in Corato il 16 maggio 1903, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 614 riportate in catasto alle particelle numeri 32 parte e 113-*f* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 143 e 144.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, n. 32915/7451, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mascoli Domenico, nato in Corato l'otto marzo 1922, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 249 riportatte in catasto alle particelle numeri 317 parte e 89-*e* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 39 e 40.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, n. 32944 7439, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mininno Domenico, nato in Corato il 5 luglio 1899, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 210 riportate in catasto alle particelle numeri 55 parte e 116-*o* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 166 e 167.

(3658)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Toano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1965, il comune di Toano (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.234.694, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3726)

### Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1965, il comune di Bettona (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.427.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3767)

### Autorizzazione al comune di Lucito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1965, il comune di Lucito (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3768)

### Autorizzazione al comune di Oriolo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1965, il comune di Oriolo Romano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.314.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3769)

### Autorizzazione al comune di Drenchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1965, il comune di Drenchia (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.954.836, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3770)

### Autorizzazione al comune di Pulfero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1965, il comune di Pulfero (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.832.796, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3771)

### Autorizzazione al comune di Cavasso Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1965, il comune di Cavasso Nuovo (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.834.057, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3772)

**Autorizzazione al comune di Santa Margherita d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1965, il comune di Santa Margherita d'Adige (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.955.912, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3773)**

**Autorizzazione al comune di Gazzo Padovano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1965, il comune di Gazzo Padovano (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.983.064, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3774)**

**Autorizzazione al comune di Terenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1965, il comune di Terenzo (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.496.129, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3775)**

**Autorizzazione al comune di Cingia de' Botti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1965, il comune di Cingia de' Botti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.775.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3776)**

**Autorizzazione al comune di Monzuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1965, il comune di Monzuno (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.899.571, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3777)**

**Autorizzazione al comune di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1965, il comune di Molise (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.354.339, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3778)**

**Autorizzazione al comune di Monteroduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1965, il comune di Monteroduni (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3779)**

**Autorizzazione all'« Opera di glorificazione del SS. Nome di Gesù », con sede in Napoli, ad accettare un lascito**

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, l'« Opera di glorificazione del SS. Nome di Gesù », con sede in Napoli, è stata autorizzata, sulla proposta del Ministro per l'interno ad accettare il lascito di beni disposto in suo favore da Mons. Raffaele Piccolo, con testamenti olografi pubblicati per atti del notaio dott. Giovanni Zecchino in data 28 ottobre 1961 e 4 gennaio 1962 (numeri di repertorio 24314 e 24545).

**(3691)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Annullamento del provvedimento ministeriale in data 15 luglio 1964, relativo allo scioglimento della Società cooperativa mista « Cooperativa ACLI di Palazzuolo sul Senio », con sede in Palazzuolo sul Senio (Firenze), e alla nomina di un commissario liquidatore.**

Con decreto in data 5 maggio 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stato annullato il precedente provvedimento ministeriale in data 15 luglio 1964, con il quale la Società cooperativa mista « Cooperativa ACLI di Palazzuolo sul Senio », con sede in Palazzuolo sul Senio (Firenze), era stata sciolta e il dott. Giuseppe Benelli nominato commissario liquidatore.

**(3651)**

**Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di lavoro « Faito », con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 maggio 1965, il dott. Goffredo Porzio, è stato nominao presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di lavoro « Faito », con sede in Napoli, in sostituzione del dottor Rosario Piro, dimissionario.

**(3686)**

**Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cantina sociale cooperativa di Nettuno », con sede in Nettuno (Roma).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 maggio 1965, la dottoressa Edda D'Agostino Dandri è stata nominata presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cantina sociale cooperativa di Nettuno », con sede in Nettuno (Roma), in sostituzione del dott. Michelino D'Alessandro, dimissionario.

**(3687)**

**Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio nazionale cooperativa di produzione industriale e artigiana - ANCIA - Alleanza Cooperativa Industriali e Artigiani », con sede in Bologna, in liquidazione coatta amministrativa.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 maggio 1965, il dott. Gianfranco Del Frate, è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio nazionale cooperativa di produzione industriale e artigiana - ANCIA - Alleanza Cooperativa Industriali e Artigiani », con sede in Bologna, in sostituzione del dott. Michelino D'Alessandro, dimissionario.

**(3690)**

**Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Ad Laborem » - Costruzioni edili stradali, con sede in Napoli.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1965, il dott. Luigi Mozzi è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Ad Laborem » - Costruzioni edili stradali, con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Luciano Peloso, dimissionario.

**(3688)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

***Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno di sedime denominato « Albergo di Barcola » in comune di Barcola (Trieste).***

Con decreto 27 dicembre 1960, n. 1980, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sedime denominato « Albergo di Barcola », in comune di Barcola (Trieste), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n. 9, mappale 820 parte, di mq. 146,68, ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 ottobre 1959, in scala 1:1440 e 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Trieste, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

**(3610)**

**Approvazione di una variante al piano regolatore generale del comune di Taranto**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1965, registro n. 18 Lavori pubblici, al foglio n. 64, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Taranto relativa alla costruzione di quattordici edifici scolastici e tre scuole materne.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale sarà depositata negli uffici comunali, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

**(3609)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1965, registro n. 26 Pubblica istruzione, fogli n. 213, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Lo Conte Angelo avverso la decisione, in materia di incarichi e supplenze, adottata in data 19 ottobre 1959, dalla Commissione provinciale dei ricorsi, istituita presso il Provveditorato agli studi di Avellino.

**(3648)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 100**

**Corso dei cambi del 26 maggio 1965 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S USA | 624,80 | 624,78 | 624,79 | 624,86 | 624,75 | 624,77 | 624,805 | 624,80 | 624,77 | — |
| S Can. | 578,52 | 578,65 | 578,60 | 578,40 | 578 — | 578,40 | 578,65 | 578,25 | 578,40 | — |
| Fr. Sv. | 143,70 | 143,70 | 143,775 | 143,76 | 143,65 | 143,70 | 143,76 | 143,70 | 143,70 | — |
| Kr. D. | 90,28 | 90,25 | 90,27 | 90,29 | 90,25 | 90,28 | 90,26 | 90,30 | 90,28 | — |
| Kr. N. | 87,35 | 87,30 | 87,34 | 87,32 | 87,30 | 87,35 | 87,38 | 87,35 | 87,35 | — |
| Kr. Sv. | 121,63 | 121,45 | 121,45 | 121,475 | 121,55 | 121,58 | 121,51 | 121,60 | 121,58 | — |
| Fol. | 173,51 | 173,52 | 173,53 | 173,60 | 173,55 | 173,56 | 173,57 | 173,52 | 173,56 | — |
| Fr. B. | 12,59 | 12,59 | 12,5920 | 12,59 | 12,585 | 12,58 | 12,589 | 12,58 | 12,59 | — |
| Franco francese | 127,48 | 127,48 | 127,52 | 127,60 | 127,45 | 127,51 | 127,53 | 127,50 | 127,51 | — |
| Lst. | 1746,68 | 1745,55 | 1745,75 | 1745,25 | 1744,75 | 1746,30 | 1745,55 | 1746,50 | 1746,30 | — |
| Dm. occ. | 156,58 | 156,55 | 156,48 | 156,545 | 156,55 | 156,63 | 156,53 | 156,70 | 156,73 | — |
| Scell. Austr. | 24,19 | 24,19 | 24,185 | 24,20 | 24,20 | 24,19 | 24,194 | 24,18 | 24,19 | — |
| Escudo Port. | 21,78 | 21,78 | 21,80 | 21,79 | 21,88 | 21,79 | 21,77 | 21,80 | 21,79 | — |

**Media dei titoli del 26 maggio 1965**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 102,45 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 98,35 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 85,15 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,70 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 97,70 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 97,60 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 97,60 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 100 — |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 100,20 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,35 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,90 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,775 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,80 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,05 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 26 maggio 1965**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,832 |
| 1 Dollaro canadese | 578,525 |
| 1 Franco svizzero | 143,76 |
| 1 Corona danese | 90,275 |
| 1 Corona norvegese | 87,35 |
| 1 Corona svedese | 121,492 |
| 1 Fiorino olandese | 173,585 |
| 1 Franco belga | 12,589 |
| 1 Franco francese | 127,565 |
| 1 Lira sterlina | 1745,40 |
| 1 Marco germanico | 156,537 |
| 1 Scellino austriaco | 24,197 |
| 1 Escudo Port. | 21,78 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

## Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1965

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1965 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

### MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

| | | Dal 1° gennaio al 30 aprile 1965 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Incassi (milioni di lire) | | Pagamenti (milioni di lire) | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1964 | | | 6.792 | | |
| *Gestione di bilancio* | | | | | |
| Entrate tributarie | competenza | 1.531.946 | | | |
| | residui | 195.886 | | | |
| | Totale | | 1.727.832 | | |
| Entrate extra-tributarie | competenza | 54.756 | | | |
| | residui | 17.898 | | | |
| | Totale | | 72.654 | | |
| Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti | competenza | 1.586.702 | | 1.264.249 | |
| | residui | 213.784 | | 264.527 | |
| | Totale | | 1.800.486 | | 1.528.776 |
| Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti | competenza | 5.493 | | | |
| | residui | 561 | | | |
| | Totale | | 6.054 | | |
| Accensione di prestiti | competenza | 123.638 | | | |
| | residui | 260 | | | |
| | Totale | | 123.898 | | |
| Spese in conto capitale | competenza | | | 131.291 | |
| | residui | | | 168.812 | |
| | Totale | | | | 300.103 |
| Rimborso di prestiti | competenza | | | 246 | |
| | residui | | | 2.309 | |
| | Totale | | | | 2.555 |
| *Gestione di Tesoreria* | | | | | |
| In conto debiti di Tesoreria: | | | | | |
| Debito fluttuante | | 1.467.084 | | 1.550.107 | |
| Conti correnti | | 5.601.629 | | 5.381.889 | |
| Incassi da regolare | | 704.666 | | 691.754 | |
| Altre gestioni | | 2.934.174 | | 2.500.407 | |
| | Totale | | 10.707.553 | | 10.133.247 |
| In conto crediti di Tesoreria: | | | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | | 69.174 | | 85.333 | |
| Pagamenti da regolare | | 60.350 | | 145.363 | |
| Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi | | 310.144 | | 415.016 | |
| Altri crediti | | 4.359.581 | | 4.824.225 | |
| | Totale | | 4.799.249 | | 5.469.937 |
| | Totale complessivo | | 17.444.032 | | 17.434.618 |
| Fondo di cassa al 30 aprile 1965 | | | — | | 9.414 |
| | Totale a pareggio | | 17.444.032 | | 17.444.032 |

### SITUAZIONE DEL TESORO

| | | Al 30 aprile 1965 (in milioni di lire) | | |
|---|---|---|---|---|
| FONDO DI CASSA | | | 9.414 | |
| *Crediti di Tesoreria* | | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | | 19.168 | | |
| Pagamenti da regolare | | 248.180 | | |
| Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi | | 454.405 | | |
| Altri crediti | | 1.680.697 | | |
| | Totale crediti | | 2.402.450 | |
| | In complesso | | | 2.411.864 |
| *Debiti di Tesoreria* | | | | |
| Debito fluttuante | | 4.294.002 | | |
| Conti correnti | | 1.299.940 | | |
| Incassi da regolare | | 108.554 | | |
| Altre gestioni | | 760.921 | | |
| | Totale debiti | | | 6.463.417 |
| Situazione del Tesoro (passività) | | | | 4.051.553 |
| Circolazione di Stato (metallica) al 30 aprile 1965 | | 120.252 | | |

*L'ispettore generale:* P. CARBONE

*Il direttore generale del Tesoro:* G. STAMMATI

(3803)

# BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

## SITUAZIONE AL 30 APRILE 1965

### ATTIVO

| Voce | | Importo |
|---|---|---|
| Oro in cassa | L. | 1.000.000.000.000 — |
| Cassa | » | 36.249.695.470 — |
| Portafoglio su piazze italiane | » | 677.465.254.663 — |
| Effetti ricevuti per l'incasso | » | 219.853.600 — |
| Anticipazioni | » | 251.017.933.774 — |
| Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione | » | 2.975.000.000 — |
| Disponibilità in divisa all'estero | » | 63.858.404.301 — |
| Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente | » | 1.898.505.398.546 — |
| Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato | » | 351.068.322.969 — |
| Immobili per gli uffici | » | 1 — |
| Debitori diversi | » | 403.043.915.057 — |
| Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie | » | 380.000.000.000 — |
| Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria | » | 677.517.015.146 — |
| Spese | » | 12.140.123.330 — |
| | L. | 5.754.060.916.857 — |
| Depositi in titoli e valori diversi | » | 5.502.067.929.243 — |
| | L. | 11.256.128.846.100 — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | 238.165.208 — |
| TOTALE GENERALE | L. | 11.256.367.011.308 — |

### PASSIVO

| Voce | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Circolazione | | | L. | 3.560.030.222.000 — |
| Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca | | | » | 26.731.852.659 — |
| Depositi in conto corrente liberi | | | » | 65.838.653.455 — |
| Conti correnti vincolati | | | » | 1.586.618.523.339 — |
| Creditori diversi | | | » | 487.497.663.374 — |
| Servizi diversi per conto dello Stato | | | » | 5.743.002.306 — |
| Rendite del corrente esercizio | | | » | 12.308.125.561 — |
| | | | L. | 5.744.768.042.694 — |
| Capitale sociale | L. | 300.000.000 — | | |
| Fondo di riserva ordinario | » | 5.855.109.286 — | | |
| Fondo di riserva straordinario | » | 3.137.764.877 — | | 9.292.874.163 — |
| | | | L. | 5.754.060.916.857 — |
| Depositanti | | | » | 5.502.067.929.243 — |
| | | | L. | 11.256.128.846.100 — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | | | » | 238.165.208 — |
| TOTALE GENERALE | | | L. | 11.256.367.011.308 — |

(3802)

*Il Governatore*: CARLI

*Il Ragioniere Generale* FALSINI

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)**

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° gennaio 1965-31 gennaio 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

*Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal* 1° *gennaio* 1965 *al* 10 *gennaio* 1965

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato . . . | 1.563 | zero | 3.604 | zero | 70 |
| ex 10.01 | Grano duro . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | 16.407 | zero | zero |
| 10.02 | Segala . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.701 | zero | 5.577 | zero | 5.379 |
| 10.03 | Orzo . . . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.04 | Avena . . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais) . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Miglio . . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta . . . . | 18.276 | zero | 16.234 | 1.930 | 12.734 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato . . . . . | 18.276 | zero | 16.234 | 1.930 | 12.734 |
| ex 11.01-C | Farina di segala . . . . . . . . . . | 17.813 | zero | 15.655 | zero | 18.726 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | |
| | — di grano tenero . . . . . . . . | 15.651 | zero | 14.735 | zero | 12.595 |
| | — di grano duro . . . . . . . . | 47.773 | 29.488 | 35.913 | 23.023 | 42.744 |

*Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dall'*11 *gennaio* 1965 *al* 17 *gennaio* 1965

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato . . . | 2.263 | zero | 3.604 | zero | zero |
| ex 10.01 | Grano duro . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | 18.127 | zero | zero |
| 10.02 | Segala . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.476 | zero | 5.577 | zero | 5.379 |
| 10.03 | Orzo . . . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.04 | Avena . . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais) . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10 07-B | Miglio . . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10 07-B | Sorgo e durra . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta . . . . | 19.201 | zero | 16.930 | 3.643 | 12.181 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato . . . . . | 19.201 | zero | 16.930 | 3.643 | 12.181 |
| ex 11.01-C | Farina di segala . . . . . . . . . . | 18.601 | zero | 15.655 | zero | 19.512 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | |
| | — di grano tenero . . . . . . . . | 16.576 | zero | 15.432 | zero | 12.043 |
| | — di grano duro . . . . . . . . | 48.486 | 29.488 | 35.913 | 23.023 | 43.506 |

*Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 18 gennaio 1965 al 24 gennaio 1965*

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato . . . | 2.263 | zero | 3.604 | zero | zero |
| ex 10.01 | Grano duro . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | 16.538 | zero | zero |
| 10.02 | Segala . . . . . . . . . . . . . . | 3.926 | zero | 5.577 | zero | 4.870 |
| 10.03 | Orzo . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.04 | Avena . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais) . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Miglio . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta . . . . | 19.201 | zero | 16.930 | 2.752 | 10.109 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato . . . . . | 19.201 | zero | 16.930 | 2.752 | 10.109 |
| ex 11.01-C | Farina di segala . . . . . . . . . . | 18.601 | zero | 15.655 | zero | 19.512 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | |
| | — di grano tenero . . . . . . . . | 16.576 | zero | 15.432 | zero | 9.971 |
| | — di grano duro . . . . . . . . | 48.486 | 29.488 | 35.913 | 23.023 | 43.506 |

*Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 25 gennaio 1965 al 31 gennaio 1965*

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato . . . | 2.263 | zero | 3.604 | zero | zero |
| ex 10.01 | Grano duro . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | 16.538 | zero | zero |
| 10.02 | Segala . . . . . . . . . . . . . . | 3.926 | zero | 4.419 | zero | 4.266 |
| 10.03 | Orzo . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.04 | Avena . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais) . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Miglio . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta . . . . | 19.201 | zero | 16.930 | 2.752 | 10.109 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato . . . . . | 19.201 | zero | 16.930 | 2.752 | 10.109 |
| ex 11.01-C | Farina di segala . . . . . . . . . . | 18.601 | zero | 15.655 | zero | 19.512 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | |
| | — di grano tenero . . . . . . . . | 16.576 | zero | 15.432 | zero | 9.971 |
| | — di grano duro . . . . . . . . | 48.486 | 29.488 | 35.913 | 23.023 | 43.506 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:**
**— Paesi terzi.**
**— Stati membri della C E E con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.**

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° gennaio 1965-31 gennaio 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D D 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi »

*(In lire italiane per tonnellata metrica)*

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Giorni 1/4-1-1965 | | Giorno 5-1-1965 | | Giorno 6-1-1965 | | Giorno 7-1-1965 | | Giorno 8-1-1965 | | Giorni 9/11-1-1965 | | Giorno 12-1-1965 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo |
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato | 36.875 | 36.188 | 36.875 | 36.188 | 36.875 | 36.188 | 36.875 | 36.188 | 36.875 | 36.188 | 37.469 | 36.782 | 38.094 | 37.407 |
| ex 10.01 | Grano duro | 54.144 | 53.457 | 54.144 | 53.457 | 54.144 | 53.457 | 54.144 | 53.457 | 54.144 | 53.457 | 54.925 | 54.238 | 54.925 | 54.238 |
| 10.02 | Segala | 26.044 | 25.357 | 26.044 | 25.357 | 26.044 | 25.357 | 26.044 | 25.357 | 26.044 | 25.357 | 26.044 | 25.357 | 26.044 | 25.357 |
| 10.03 | Orzo | 1.188 | 501 | 1.188 | 501 | 1.188 | 501 | 1.188 | 501 | 1.188 | 501 | 1.188 | 501 | 1.188 | 501 |
| 10.04 | Avena | 3.438 | 2.751 | 4.969 | 4.282 | 4.969 | 4.282 | 4.969 | 4.282 | 4.969 | 4.282 | 4.500 | 3.813 | 4.500 | 3.813 |
| 10.05 | Granoturco (mais) | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Miglio | 6.469 | 5.782 | 5.313 | 4.626 | 5.313 | 4.626 | 5.313 | 4.626 | 5.313 | 4.626 | 5.313 | 4.626 | 5.313 | 4.626 |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra | 6.550 | 5.863 | 6.550 | 5.863 | 6.550 | 5.863 | 6.550 | 5.863 | 6.550 | 5.863 | 6.550 | 5.863 | 6.550 | 5.863 |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 |
| ex 11.01-C | Farina di segala | 46.525 | 41.838 | 46.525 | 41.838 | 46.525 | 41.838 | 46.525 | 41.838 | 46.525 | 41.838 | 46.525 | 41.838 | 46.525 | 41.838 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | | | | | | | | | | |
| | — di grano tenero | 52.125 | 47.438 | 52.125 | 47.438 | 52.125 | 47.438 | 52.125 | 47.438 | 52.125 | 47.438 | 52.125 | 47.438 | 52.125 | 47.438 |
| | — di grano duro | 90.235 | 85.548 | 90.723 | 86.036 | 90.723 | 86.036 | 90.723 | 86.036 | 90.723 | 86.036 | 91.448 | 86.761 | 91.448 | 86.761 |

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Giorno 13-1-1965 | | Giorno 14-1-1965 | | Giorno 15-1-1965 | | Giorni 16/18-1-1965 | | Giorno 19-1-1965 | | Giorno 20-1-1965 | | Giorno 21-1-1965 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo |
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato . | 38.094 | 37.407 | 38.094 | 37.407 | 37.563 | 36.876 | 37.563 | 36.876 | 37.563 | 36.876 | 37.563 | 36.876 | 37.563 | 36.876 |
| ex 10.01 | Grano duro . . . . . . . . . . . | 54.925 | 54.238 | 55.644 | 54.957 | 55.644 | 54.957 | 55.644 | 54.957 | 55.644 | 54.957 | 55.644 | 54.957 | 55.644 | 54.957 |
| 10.02 | Segala . . . . . . . . . . . . . | 26.044 | 25.357 | 26.044 | 25.357 | 26.044 | 25.357 | 26.044 | 25.357 | 26.044 | 25.357 | 26.044 | 25.357 | 26.044 | 25.357 |
| 10.03 | Orzo . . . . . . . . . . . . . . | 1.188 | 501 | 1.188 | 501 | 1.188 | 501 | zero | zero | 781 | 94 | 781 | 94 | 781 | 94 |
| 10.04 | Avena . . . . . . . . . . . . . | 4.500 | 3.813 | 4.500 | 3.813 | 4.500 | 3.813 | 3.938 | 3.251 | 3.938 | 3.251 | 3.938 | 3.251 | 3.313 | 2.626 |
| 10.05 | Granoturco (mais) . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Miglio . . . . . . . . . . . . . | 4.656 | 3.969 | 4.656 | 3.969 | 4.656 | 3.969 | 4.656 | 3.969 | 4.656 | 3.969 | 4.656 | 3.969 | 4.656 | 3.969 |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra . . . . . . . . . . | 6.550 | 5.863 | 5.644 | 4.957 | 5.644 | 4.957 | 5.644 | 4.957 | 5.644 | 4.957 | 5.644 | 4.957 | 5.644 | 4.957 |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta . . | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato . . . | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 |
| ex 11.01-C | Farina di segala . . . . . . . . | 46.525 | 41.838 | 46.525 | 41.838 | 46.525 | 41.838 | 46.025 | 41.338 | 46.025 | 41.338 | 46.025 | 41.338 | 46.025 | 41.338 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | | | | | | | | | | |
| | — di grano tenero . . . . . . | 52.125 | 47.438 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 |
| | — di grano duro . . . . . | 91.448 | 86.761 | 92.554 | 87.867 | 92.554 | 87.867 | 92.554 | 87.867 | 92.554 | 87.867 | 92.554 | 87.867 | 92.554 | 87.867 |

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Giorno 22-1-1965 | | Giorni 23/25-1-1965 | | Giorno 26-1-1965 | | Giorno 27-1-1965 | | Giorno 28-1-1965 | | Giorno 29-1-1965 | | Giorni 30/31-1-1965 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo |
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato . | 37.563 | 36.876 | 37.563 | 36.876 | 37.563 | 36.876 | 37.563 | 36.876 | 37.563 | 36.876 | 37.563 | 36.876 | 37.563 | 36.876 |
| ex 10.01 | Grano duro . . . . . . . . . . . | 55.644 | 54.957 | 55.644 | 54.957 | 55.644 | 54.957 | 55.644 | 54.957 | 55.644 | 54.957 | 55.644 | 54.957 | 55.644 | 54.957 |
| 10.02 | Segala . . . . . . . . . . . . . | 26.044 | 25.357 | 26.044 | 25.357 | 26.044 | 25.357 | 26.044 | 25.357 | 25.481 | 24.794 | 24.981 | 24.294 | 24.981 | 24.294 |
| 10.03 | Orzo . . . . . . . . . . . . . . | 156 | zero | 813 | 126 | 813 | 126 | 813 | 126 | 813 | 126 | 813 | 126 | 813 | 126 |
| 10.04 | Avena . . . . . . . . . . . . . | 3.313 | 2.626 | 3.313 | 2.626 | 3.313 | 2.626 | 3.313 | 2.626 | 3.313 | 2.626 | 3.313 | 2.626 | 3.313 | 2.626 |
| 10.05 | Granoturco (mais) . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Miglio . . . . . . . . . . . . . | 4.656 | 3.969 | 3.125 | 2.438 | 3.125 | 2.438 | 3.125 | 2.438 | 3.125 | 2.438 | 2.531 | 1.844 | 2.531 | 1.844 |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra . . . . . . . . . . | 5.644 | 4.957 | 5.644 | 4.957 | 5.644 | 4.957 | 5.644 | 4.957 | 5.644 | 4.957 | 5.644 | 4.957 | 5.644 | 4.957 |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta . . | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 54.844 | 50.157 | 54.844 | 50.157 | 54.844 | 50.157 | 54.844 | 50.157 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato . . . | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 54.844 | 50.157 | 54.844 | 50.157 | 54.844 | 50.157 | 54.844 | 50.157 |
| ex 11.01-C | Farina di segala . . . . . . . . | 46.025 | 41.338 | 46.025 | 41.338 | 46.025 | 41.338 | 46.025 | 41.338 | 46.025 | 41.338 | 45.213 | 40.526 | 45.213 | 40.526 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | | | | | | | | | | |
| | — di grano tenero . . . . . . | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 51.656 | 46.969 | 55.606 | 50.919 | 55.606 | 50.919 | 55.606 | 50.919 | 55.606 | 50.919 |
| | — di grano duro . . . . . . | 92.554 | 87.867 | 92.554 | 87.867 | 92.554 | 87.867 | 92.554 | 87.867 | 92.554 | 87.867 | 92.554 | 87.867 | 92.554 | 87.867 |

(1564)

# CONCORSI ED ESAMI

## CAMERA DEI DEPUTATI

**Concorso pubblico per esami e per titoli a cinque posti di impiegato della carriera di concetto della Camera dei deputati**

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di presidenza nella seduta del 12 maggio 1965;

Visti gli articoli 2, 21, 22, 23 e 24 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di impiegato della carriera di concetto della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di aiuto ragioniere. Due dei posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti della Camera che prendano parte al concorso e risultino idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani forniti del diploma di ragioniere.

I candidati non devono aver superato i trentadue anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà, comunque, anche ove trattisi di appartenenti ad Amministrazioni dello Stato, superare i trentacinque anni. Nessun limite di età è stabilito per i dipendente della Camera.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti devono far pervenire al segretario generale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda in carta bollata da L. 400 nella quale dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionale, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza nella formazione della graduatoria;

la lingua o le lingue straniere conosciute ai fini delle prove orali e quella nella quale eventualmente intendano essere esaminati nella prova scritta facoltativa.

I concorrenti, qualora non siano provvisti di un documento legale di identità, di cui nel caso indicheranno gli estremi, dovranno allegare una fotografia autenticata nelle forme di legge.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine indicato.

L'Amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati ammessi agli esami orali la presentazione dei documenti probatori delle notizie fornite nella domanda di ammissione e sottoporre il candidato ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono scritte ed orali. Le prove scritte consisteranno nello svolgimento di:

1) un tema su nozioni di diritto civile e amministrativo;

2) un tema su nozioni dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato;

3) un tema di computisteria, ragioneria generale ed applicata;

4) prove facoltative di lingue straniere;

Il tempo massimo per lo svolgimento di ciascun tema è di sei ore.

Le prove orali verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto civile e amministrativo;

2) nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato;

3) computisteria, ragioneria generale ed applicatà;

4) nozioni elementari di statistica;

5) lingue straniere.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte avranno conseguito l'idoneità con un punteggio medio non inferiore a 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova. Ai fini della determinazione dell'anzidetto punteggio medio non sarà tenuto conto del punto conseguito nella prova facoltativa di lingua straniera.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Fungerà da segretario della Commissione — senza voto — un funzionario del Servizio del personale.

La Commissione ammetterà i candidati al concorsò; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte ed alle prove orali; esaminerà i titoli; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Il punteggio finale risulterà dalla media dei voti conseguiti e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli fino ad un massimo di 30 centesimi di punto nonchè il risultato della prova facoltativa di lingua fino ad un massimo di 20 centesimi di punto; la somma in tal modo risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la Commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

7) eventuali altri titoli scolasitci o professionali, ecc. dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6 compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto a un periodo di esperimento della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. Al termine del periodo di esperimento il Presidente della Camera delibererà sulla conferma. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a 2 mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a 4 mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di esperimento sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei Servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il Servizio del personale della Camera.

Roma, addì 15 maggio 1965

*Il presidente*: BUCCIARELLI DUCCI

*Il segretario generale*: COSENTINO

**(3680)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1964.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Visto il proprio decreto 12 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1964, registro n. 3, foglio n. 84, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 9 giugno 1964, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella *C*, annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

*Presidente*:
Campanella dott. Domenico, direttore generale.

*Membri*:
Del Sordo dott. Attilio, direttore di divisione;
Ferrini dott. Mario, direttore di divisione;
Mazza dott. Mario, direttore di divisione;
Venosi dott. Erasmo, direttore del ruolo degli Ulmo.

*Segretario*:
Cavallaro dott. Silvano, direttore del ruolo degli Ulmo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1965

*Il Ministro*: DELLE FAVE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1965*
*Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 292*

**(3679)**

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella H) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 25 giugno 1963.**

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale dell'8 giugno 1964, n. 1422, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella *H*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 25 giugno 1963, n. 1209, in attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;
Considerato che l'ispettore generale prof. Zanotelli Guglielmo, presidente della Commissione suddetta, ha rinunciato all'incarico conferitogli per ragioni di salute;

Decreta:

*Articolo unico*

L'ispettore generale ing. Viesi Bruno è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella *H*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 25 giugno 1963, n. 1209, in attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, in sostituzione dell'ispettore generale prof. Zanotelli Guglielmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 gennaio 1965

*Il Ministro*: RUSSO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965*
*Registro n. 27, foglio n. 298.* — ANSALONE

**(3698)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Campobasso.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4509 del 5 agosto 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1963;
Visti gli articoli 34 e 33 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono, rispettivamente gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

*Presidente*:
Donadoni comm. dott. Mario, vice prefetto.

*Componenti*:
Pellecchia dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Campobasso;
Marra dott. Alfonso, medico provinciale superiore, titolare dell'Ufficio di Foggia;
Del Vecchio prof. Vittorio, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma;
Marcolongo prof. Ferdinando, direttore dell'Istituto di clinica medica generale dell'Università di Siena;
Morica dott. Gioacchino, ufficiale sanitario di Catanzaro.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Emidio Frascione, consigliere di 1ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 11 maggio 1965

*Il medico provinciale*: TURSI

**(3534)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1522 in data 20 aprile 1961, con il quale venne bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura delle condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1693 in data 11 aprile 1962, col quale venne approvata la graduatoria all'uopo formata dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Considerato che, a seguito di pronunzia di annullamento dell'on. Consiglio di Stato, sezione V n. 1120 in data 13 ottobre 1963, si è reso necessario procedere alla rinnovazione della procedura concorsuale già esperita;

Visti i propri decreti n. 4165 in data 17 novembre 1961, n. 4525, in data 19 dicembre 1961 e 4900 in data 9 dicembre 1964, concernenti la comp. izione della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il verbale dei lavori della Commissione predetta e la graduatoria formulata dalla medesima e riconosciutane la regolarità;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 agosto 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente nuova graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Luzi Benito . . punti 52,24
2. Vittorangeli Luciano . . . . . » 49,22
3. Chelli Franco . . . . » 49,08
4. Montanari Gabriellino . . . » 48,62
5. Plebani Aroldo . » 41,54

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di questo Ufficio, e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 8 maggio 1965

*Il medico provinciale*: FACCHINI

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2069 in pari data con il quale è stata approvata la nuova graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura delle condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1960;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenute presenti le indicazioni delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, i medesimi hanno dichiarato di voler concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuna indicata:

1) Luzi Benito: Montappone;
2) Vittorangeli Luciano: Capodarco di Fermo;
3) Chelli Franco, Agelli di Roccafluvione.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di questo Ufficio, e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 8 maggio 1965

*Il medico provinciale*: FACCHINI

**(3557)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

**Graduatoria degli idonei del concorso al posto di medico igienista capo servizio nel comune di Bologna**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 977/755 del 2 marzo 1962, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli e per esami ad un posto di medico igienista capo servizio medico scolastico del comune di Bologna;

Visto il successivo decreto n. 611/941 del 22 gennaio 1963, con cui venne rettificato il suindicato decreto nel senso che il posto messo a concorso era quello di medico igienista capo servizio del comune di Bologna, con conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso;

Visto il decreto n. 12459/1519 del 23 dicembre 1964, di ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata dal Consiglio comunale di Bologna con deliberazione n. 14 in data 14 ottobre 1963, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso al posto di medico igienista capo servizio nel comune di Bologna, così com'è stata formulata dalla Commissione giudicatrice nel verbale redatto il 22 aprile 1965:

1. Faggioli dott. Antonio . . . punti 139,7490 su 200
2. Frangipane dott. Renzo . . . . » 138,9194 »
3. Rapalli dott. Celio . . . . » 133,3144 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello del comune di Bologna.

Detto decreto sarà inviato, altresì, al sindaco del comune di Bologna per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Bologna, addì 17 maggio 1965

*Il medico provinciale*: MARENZI

**(3626)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, n. 13431, in data 25 maggio 1963, già modificato con decreto 13431/A in data 19 agosto 1963, per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine provinciale dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

*Presidente*:

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Franco dott. Pasquale, ispettore generale medico di Pescara;

Sergiacomi prof. Arturo, primario medico dell'Ospedale civile di Lanciano;

Scoppetta prof. Gaetano, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Chieti;

Natale dott. Giuseppe, medico condotto di Chieti Scalo;

Meloni dott. Fausto, direttore di sezione della prefettura di Chieti.

*Segretario*:

Capetti dott. Amilcare, consigliere di 3ª classe della prefettura di Chieti.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Chieti e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 14 maggio 1965

*Il medico provinciale*: SOLLECITO

(3556)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 282 del 15 gennaio 1963, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catania, dell'Ordine dei medici e del comune di Milo;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui in premessa, è costituita come appresso:

*Presidente*:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Schillaci dott. Giuseppe, medico provinciale superiore, in servizio presso quest'Ufficio;

Benfatto dott. Alfio, direttore di sezione della prefettura di Catania;

Basile prof. Attilio, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Catania;

Francaviglia prof. Antonino, direttore della clinica medica dell'Università di Catania;

Prampolini dott. Virgilio, medico condotto di ruolo nel comune di Catania.

*Segretario*:

Fragalà dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso quest'Ufficio.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della prefettura di Catania e del Comune interessato.

Catania, addì 11 maggio 1965

*Il medico provinciale*: SCUDERI

(3623)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Como.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 510/64 del 27 febbraio 1964 e numero 2346/64 del 1° ottobre 1964, con i quali venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Vista la terna proposta dai Comuni interessati e dall'Ordine dei veterinari della Provincia, per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 47 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto di cui in narrativa è costituita come segue:

*Presidente*:

La Rocca dott. Dante, vice prefetto-vicario di Como.

*Componenti*:

Falcone dott. Filippo, direttore di sezione della Prefettura di Como;

Calcinardi dott. prof. Carlo, veterinario provinciale di Sondrio;

Seren dott. prof. Ennio, direttore dell'Istituto di clinica medico veterinaria dell'Università di Milano;

Bisbocci dott. prof. Giovanni, direttore dell'Istituto di patologia generale ed anatomia patologica dell'Università di Torino;

Luraschi dott. Ottorino, veterinario condotto di Lomazzo.

*Segretario*:

Piccolo dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Ufficio del veterinario provicniale di Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Como e dei Comuni interessati.

Como, addì 11 maggio 1965

*Il veterinario provinciale*: GARLANDA

(3567)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.